

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Diseño di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	7, 10, 11, 13, 14
Modifica al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055)	3	MACIS FRANCESCO	3, 5, 7, 11
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 7, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15	MANNUZZU SALVATORE	5, 7, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15
CASINI CARLO	4, 11, 12	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	13, 14
		ONORATO PIERLUIGI	4
		PASQUALIN VALENTINO, <i>Relatore</i>	7, 9, 10, 13
		PONTELLO CLAUDIO	11, 14
		TESTA ANTONIO	3, 4
		TRANTINO VINCENZO	4, 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari ».

Come i colleghi ricordano, il seguito della discussione del disegno di legge era stato rinviato all'odierna seduta, avendo la Commissione deliberato di ascoltare il ministro delle finanze in ordine al problema del coordinamento dei sistemi informatici. Devo, però, informare la Commissione del fatto che il ministro Visentini è impossibilitato ad intervenire a causa di impegni parlamentari precedentemente assunti. Il ministro si è dichiarato comunque disponibile ad essere presente in qualunque data, purché essa non coincida con impegni parlamentari precedentemente fissati.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista aveva sollecitato la presenza del ministro delle finanze al fine di affrontare il problema del coordinamento dei sistemi informatici in rapporto alla possibilità di meglio rilevare la capacità contributiva dei

cittadini. Siamo, infatti, convinti del fatto che sia opportuno un rapporto tra il lavoro che verrà svolto dal sistema di elaborazione automatica che si vuole istituire presso le conservatorie dei registri immobiliari e quello dell'anagrafe tributaria.

Su tale questione abbiamo ottenuto risposte interessanti, ma non esaurienti da parte dei rappresentanti del Governo intervenuti alle sedute della Commissione e, pertanto, abbiamo ritenuto di dover chiedere l'intervento del ministro delle finanze, trattandosi di discutere di importanti e delicati strumenti di lotta all'evasione fiscale.

Poiché il ministro Visentini non ha potuto essere presente all'odierna seduta, riteniamo, tuttavia, che attendere oltre comporterebbe un eccessivo ritardo della conclusione dell'*iter* del disegno di legge, la cui approvazione urgente è vivamente attesa dagli operatori del settore interessato. Per tale ragione proponiamo di proseguire la discussione del provvedimento, concludendo l'esame degli articoli, ma senza pervenire al voto finale. Potremo ascoltare a quel punto il ministro delle finanze ed avremo la possibilità di presentare eventuali ordini del giorno sugli aspetti della materia che ci preme di chiarire. Ove, poi, risultasse fin da ora che il senatore Visentini non potrà essere presente anche nel corso della prossima settimana, siamo disponibili ad una immediata conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

ANTONIO TESTA. Sono assolutamente d'accordo con il collega Macis. Rilevo che il trascorrere di una settimana ha determinato un mutamento sostanziale di opinione, poiché la proposta testé enunciata dallo stesso Macis è la medesima che noi avanzammo la settimana scorsa, dopo le delucidazioni fornite dal sottosegretario: pur comprendendo l'importanza di una audizione del ministro, come dato politi-

camente rilevante, già mercoledì scorso noi proponemmo di proseguire nell'esame del provvedimento, che è urgente ed atteso dagli operatori. In quella sede, invece, il collega Macis chiese formalmente che l'iter del disegno di legge fosse bloccato, in attesa di ascoltare il ministro. Oggi, modificando la sua posizione, fa sua la proposta da noi formulata nella scorsa settimana: da parte nostra, quindi, non possiamo che essere concordi e manifestare la nostra soddisfazione. A questo punto, forse, si può dire che già mercoledì scorso avremmo potuto completare l'esame del testo, pur se ribadisco l'importanza di ascoltare le dichiarazioni del ministro, per altro non tanto dal punto di vista del merito, poiché al riguardo tutto quanto vi era da chiarire sul piano delle misure contenute nel provvedimento e dei loro effetti è stato già chiarito, quanto dal punto di vista di un impegno politico per ciò che riguarda l'utilizzazione degli strumenti di cui si tratta.

VINCENZO TRANTINO. Concordiamo sull'opportunità di una immediata prosecuzione dei lavori in relazione al provvedimento all'ordine del giorno.

CARLO CASINI. Naturalmente anche il gruppo democratico cristiano concorda ed è soddisfatto delle dichiarazioni testé rese dal rappresentante del gruppo comunista, che ha modificato l'atteggiamento assunto nella scorsa settimana.

PIERLUIGI ONORATO. Anche noi siamo d'accordo con la proposta formulata, a condizione per altro che sia chiarito che non si procederà al voto finale prima di avere ascoltato il ministro Visentini. Su questo dovremmo essere tutti d'accordo.

PRESIDENTE. In realtà, dalla discussione mi sembrava di aver compreso che si sarebbe rinviato il voto finale in attesa dell'intervento del ministro, ma che se poi nella data fissata il ministro non fosse potuto intervenire si sarebbe comunque proceduto al voto. Secondo l'onorevole

Onorato, invece, l'audizione del ministro rappresenta la *condicio sine qua non* per procedere al voto stesso.

ANTONIO TESTA. Questo, per la verità, non mi sembra fosse stato specificato dall'onorevole Macis.

PIERLUIGI ONORATO. A me sembrava fosse implicito dalle sue parole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo tutti d'accordo sul fatto di rinviare il voto finale sul provvedimento, in attesa di ascoltare le dichiarazioni del ministro Visentini: se però, in ipotesi, per due volte il ministro non potesse intervenire e mi venisse chiesto allora di procedere comunque al voto, non potrei rinviarlo ulteriormente.

PIERLUIGI ONORATO. Siamo d'accordo: anche la condizione da me posta rientra infatti nell'ordine della logica.

PRESIDENTE. Può restare dunque stabilito che la Commissione, nel riprendere l'esame del provvedimento, rivolge al ministro Visentini l'invito ad intervenire ai lavori, prima che si proceda al voto finale del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che nella precedente seduta era stato approvato l'articolo 6. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Dopo l'articolo 2674 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2674-bis. — *(Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione).* — Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria ».

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

Gli onorevoli Macis e Lanfranchi Cordioli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 2.

FRANCESCO MACIS. Ritiriamo il nostro emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Nicotra non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Dopo l'articolo 113-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 113-ter. — Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere modificato al conservatore, a pena di improcedibilità.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla Corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.

A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.

Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto ».

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

Gli onorevoli Macis e Lanfranchi Cordioli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 2.

Gli onorevoli Mannuzzu, Rizzo e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, dopo le parole: « la proposizione del reclamo », aggiungere le seguenti: « la mancata notificazione di esso in termini ».

8. 3.

FRANCESCO MACIS. Ritiriamo il nostro emendamento.

SALVATORE MANNUZZU. Anche noi ritiriamo il nostro emendamento, signor presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Nicotra non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 9.

L'articolo 2677 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2677. — *(Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione).* — Il con-

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

servatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico ».

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 2678 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2678. — (*Registro generale*). — Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione ».

(È approvato).

ART. 11.

L'articolo 2679 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2679. — (*Altri registri da tenersi dal conservatore*). — Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

- 1) per le trascrizioni;
- 2) per le iscrizioni;
- 3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge ».

(È approvato).

ART. 12.

L'articolo 2680 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2680. — (*Tenuta del registro generale d'ordine*). — Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli, e dei numeri d'ordine ».

(È approvato).

ART. 13.

L'articolo 2826 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2826. — (*Indicazione dell'immobile ipotecato*). — Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

L'articolo 2839 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2839. — (*Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca*). — Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale:

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.

Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826 ».

Gli onorevoli Macis e Lanfranchi hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 1), dopo la parola: « nascita » e dopo la parola: « sede » aggiungere le seguenti: « e il numero di codice fiscale ».

14. 1.

FRANCESCO MACIS. L'emendamento si illustra da sé, riallacciandosi all'esigenza, tante volte ribadita, di un coordinamento con l'anagrafe tributaria. Occorre dunque aggiungere, tra gli elementi da indicare per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca, anche il codice fiscale. Del resto, in questo senso si è già provveduto, modificando l'articolo 1, in materia di trascrizione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mannuzzu, Rizzo e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 1) sostituire le parole: « anche delle generalità delle persone » e successive, con le seguenti: « anche degli estremi dell'atto costitutivo ».

SALVATORE MANNUZZU. Vorrei sapere, signor presidente, se l'analogo emendamento da noi presentato all'articolo 1 sia stato a suo tempo approvato o meno.

PRESIDENTE. È stato respinto.

SALVATORE MANNUZZU. In tal caso ritiriamo l'emendamento, poiché non è pensabile che per l'ipoteca sia introdotto un regime che non è stato accolto per la trascrizione.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Macis, in relazione al precedente già richiamato dallo stesso onorevole Macis.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Macis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Macis 14. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 14, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 2887 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione ».

(È approvato).

TITOLO II

NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO

ART. 16.

I servizi delle conservatorie dei registri immobiliari sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici.

Le procedure, i sistemi e i tempi di attuazione saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli. Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota in doppio originale di cui al primo comma dell'articolo 2659 del codice civile, la presentazione di una nota redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota e della certificazione di avvenuta esecuzione della formalità.

Con lo stesso o con successivo decreto interministeriale viene stabilita per ciascuna conservatoria la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia.

Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione.

Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione.

Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma.

È ammesso l'uso di intercalari, conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria, quando esigenze della formalità lo richiedano.

L'ufficiale rogante o il richiedente la formalità deve sottoscrivere per esteso le note.

L'avviso di vendita esattoriale costituisce il titolo per la trascrizione del pignoramento.

Ad eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizione e rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di legge, non è consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione, nonché le domande di certificati ipotecari.

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le seguenti parole: « trascrizione » e: « e rinnovazioni ».

17. 1.

Poiché l'onorevole Nicotra non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

Oltre i casi previsti dall'articolo 2674 del codice civile, il conservatore non può ricevere le note di trascrizione, iscrizione o annotazione quando non sono conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 19.

Le note originali di trascrizione, iscrizione e annotazione sono custodite dal conservatore nei modi previsti dall'articolo 2664 del codice civile.

Il conservatore deve inoltre tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma del precedente articolo 16.

Le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui al primo comma mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalità di annotazione.

Gli onorevoli Mannuzzu, Rizzo e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma e la parola: « inoltre » nel secondo.

19. 1.

SALVATORE MANNUZZU. Si tratta di un emendamento di natura semplicemente formale, poiché la prescrizione che è presente nel primo comma dell'articolo 19 è già stata posta da precedenti norme, e dunque è superflua in questa sede.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Effettivamente, il collega Mannuzzu ha ragione. Per altro, il relatore ha predisposto un nuovo testo dei primi due commi dell'articolo 19, con una migliore formulazione che tra l'altro tiene anche conto dell'indicazione dallo stesso collega Mannuzzu fornita. Trasmetto senz'altro alla presidenza tale emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento all'articolo 19:

Sostituire i primi due commi con il seguente:

« Il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma del precedente articolo 16 ».

Ho però il timore che oltre ai registri di cui ai due articoli in questione possano esservi registri previsti da altre norme legislative. Comunque, se mi dite che tale timore è infondato, non ho alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. È una modifica suggerita dal Governo.

SALVATORE MANNUZZU. Mi pare che in questo caso il Governo abbia ragione perché sono soltanto due gli ostacoli concernenti i registri. Ritengo quindi, sia pure sulla base di una rapida delibera-

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

zione, che non ci possano essere timori e che il testo dell'emendamento sia onnicomprensivo di tutti i registri previsti. Ritiro pertanto il mio emendamento sull'articolo.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 19, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 20 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione finanziaria.

La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalità delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle società, anche semplici, e delle associazioni non riconosciute.

La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalità riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite.

Per le formalità non ancora registrate è consentita l'ispezione sulle note presentate.

Il richiedente può in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo.

Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma del precedente articolo 16 potrà autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza diretta-

mente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalità e le caratteristiche tecniche.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 21.

Per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e per ogni copia delle medesime formalità, delle annotazioni e dei titoli depositati nelle conservatorie, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta, compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

È fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsì al richiedente in prova delle eseguite formalità.

Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande di certificati e copie.

Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad un'unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma, dopo le parole: « delle medesime formalità », aggiungere le parole: « delle note originali ».

SALVATORE MANNUZZU. L'articolo 21 riguarda il rilascio di copie. Mi pare, però, che non sia contenuta la previsione del rilascio della copia delle note originali. Poiché ritengo che possa esservi da parte dei cittadini un forte interesse ad avere copia delle note originali di trascrizione, con tale emendamento intendiamo introdurre una simile eventualità.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Indubbiamente il proposito dell'onorevole Mannuzzu è lodevole, però gli uffici mi dicono che la copia originale viene già rilasciata. Comunque, se l'onorevole Man-

nuzzu insiste per la votazione del suo emendamento, ritengo che esso possa essere senz'altro accolto.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche a me questo emendamento sembra pleonastico in quanto le conservatorie già rilasciano copia delle note originali. Essendo quindi di fronte ad un'aggiunta non necessaria, riterrei sufficiente l'attuale testo dell'articolo 21; comunque mi rimetto al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mannuzzu, aggiuntivo al primo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

I certificati ipotecari devono contenere, oltre alla copia della domanda di parte, l'elenco cronologico e le copie delle relative formalità.

È consentito chiedere copia di singole note originali.

Non devono essere comprese nei certificati ipotecari le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovata nei termini di legge.

Le certificazioni negative possono essere redatte anche mediante scritturazione meccanica.

(È approvato).

ART. 23.

I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al

procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 24.

Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11.

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 24, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « escluso il sabato ».

CARLO CASINI. Lo faccio mio in assenza dell'onorevole Nicotra. Dico soltanto che l'articolo 24 concerne l'orario di apertura al pubblico delle conservatorie e che questo emendamento tende ad escludere l'apertura il sabato, poiché tale giorno è necessario agli uffici per svolgere la normale attività.

CLAUDIO PONTELLO. Non sono affatto d'accordo, poiché ritengo che il cittadino abbia diritto ad avere la copia dei documenti rilasciati dalle conservatorie nel più breve tempo possibile. In questo modo si verrebbe a togliere ai cittadini un altro giorno alla settimana oltre alla domenica. Dico, per assurdo, che le conservatorie, se fosse possibile, dovrebbero rilasciare i certificati anche la domenica. Ripeto quindi che qualora queste fossero chiuse anche il sabato si determinerebbe un grave disagio per i cittadini.

SALVATORE MANNUZZU. Sono assolutamente d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Pontello.

FRANCESCO MACIS. Anche noi siamo d'accordo con il collega Pontello.

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

CARLO CASINI. Il mio atteggiamento credo rispondesse a una certa razionalità ma, a questo punto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 24.

Poiché agli articoli 25 e 26, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 25.

I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.

(È approvato).

ART. 26.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 27.

Sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 16, le conservatorie applicano le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 19 e per le disposizioni riguardanti le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, che sono effettuate secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le operazioni di ispezione, di certificazione e di rilascio di copie relative alle formalità eseguite fino a tutto il giorno precedente all'attivazione del servizio meccanografico sono effettuate secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Mannuzzu, Rizzo e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16, non si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 19.

Le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, in relazione a formalità eseguite fino a tutto il giorno precedente l'attivazione del servizio meccanografico, si effettuano secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

SALVATORE MANNUZZU. L'emendamento ha natura puramente formale e non muta nulla nella sostanza dell'articolo 27. Questo, infatti, contiene una norma di carattere transitorio, secondo la quale « sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 16, le conservatorie applicano le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 19 e per le disposizioni riguardanti le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, che sono effettuate secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Considerando che la seconda prescrizione è assorbita dal secondo comma, sarebbe più semplice dire soltanto che « sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16, non si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 19 ».

Quanto al secondo comma, si può dire, in modo formalmente più corretto che « le operazioni di ispezione, di certificazione e di rilascio di copie relative alle formalità eseguite fino a tutto il giorno

precedente all'attivazione del servizio meccanografico sono effettuate secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mannuzzu, interamente sostitutivo dell'articolo 27.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

Nelle conservatorie e negli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata effettuata la riproduzione delle note relative alle formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione previste dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all'articolo 2664 del codice civile.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 29.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli atti con cui si con-

cede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.

Gli onorevoli Mannuzzu, Rizzo e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

SALVATORE MANNUZZU. Anche questo emendamento ha natura puramente formale, nel senso che l'espressione: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge », risulta assolutamente pleonastico.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Dalla stessa data è soppresso l'obbligo della rinnovazione di ufficio delle ipoteche, previsto da leggi speciali a carico del Conservatore. L'articolo 25 delle Istruzioni ministeriali 30 dicembre 1965 è abrogato ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'emendamento mira a rendere certa la posizione nelle trascrizioni ipotecarie, nel senso che prevede il divieto della rinnovazione d'ufficio delle ipoteche. Se, ad esempio, la Banca commerciale italiana volesse rinnovare un'ipoteca, lo dovrebbe fare su istanza di parte.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Mannuzzu, ma contrario all'emendamento Nicotra perché le rinnovazioni, sostanzialmente, non sono solo quelle dei titoli delle banche ma quelle previste per legge. Inoltre lo Stato e gli enti pubblici non sono di solito tanto solleciti nel provvedere alla rinnovazione.

La soppressione dell'obbligo della rinnovazione d'ufficio delle ipoteche aprirebbe un discorso molto difficile e provocherebbe, tra l'altro, un danno ai minori.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Mannuzzu e contrario all'emendamento Nicotra. Va detto, infatti, che la rinnovazione d'ufficio delle ipoteche è richiesta da tutto il sistema bancario privato. Inoltre c'è un rilevante interesse pubblico da tutelare in quanto sono numerosissime le leggi speciali che prevedono la rinnovazione d'ufficio.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 25 delle istruzioni ministeriali 30 dicembre 1965. Trattandosi di un provvedimento amministrativo, tale articolo può sempre essere revocato una volta approvata la legge.

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento Nicotra e prego il collega di ritirarlo, facendogli rilevare che la formulazione di tale emendamento non è plausibile. A parte quanto già è stato obiettato da altri, non mi sembra, infatti, che con una norma di legge ordinaria si possa abrogare un articolo contenuto in una circolare ministeriale. Il rapporto tra fonti così diverse mi sembra non corretto e, di per sé, tale da impedirci di approvare l'emendamento in questione.

CLAUDIO PONTELLO. Sono contrario all'emendamento Nicotra non solo per le ragioni addotte dal relatore e dal rappresentante del Governo — che condivido e alle quali mi associo —, ma anche per ragioni sistematiche. Tutto il sistema delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie è congegnato in un modo tale per cui la cancellazione delle ipoteche avviene per impulso dei soggetti che ne hanno diritto. Di conseguenza, se introduciamo una norma che prevede che certe iscrizioni e trascrizioni non vengono automaticamente reiscritte viene meno tutta la sistematica della materia.

VINCENZO TRANTINO. Aderisco alla contrarietà manifestata dal relatore e dal rappresentante del Governo nei confronti dell'emendamento Nicotra. La motivazione

principale della mia contrarietà è di ordine sistematico, in quanto l'emendamento creerebbe una situazione di ulteriore caos in uffici dove di caos ve ne è già molto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Vorrei invitare i colleghi a riflettere perché il mio emendamento non contribuisce ad aumentare il caos ma dà certezza ai diritti dei terzi, nel senso che l'obbligo della rinnovazione di ufficio delle ipoteche avviene dopo un decorso di 25 anni, per cui ci si trova in una situazione che può sfuggire agli interessati, ed una persona può essere costretta a pagare un'ipoteca che nessuno si è preoccupato di cancellare.

Se è vero che la norma è già inserita in una circolare ministeriale, a maggior ragione, per la certezza del diritto, noi proponiamo di inserirla nella legge. Non si tratta, quindi, di un inserimento « intruso » di una norma in una legge, ma della possibilità di agevolare i cittadini al momento del trasferimento del diritto di proprietà. Pertanto insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mannuzzu.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Nicotra, contrari relatore e Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo 29 con la modifica testé apportata.

(E approvato).

Poiché gli articoli 30 e 31 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 30.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2669 ed il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile, nonché

ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

ART. 31.

La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Abbiamo così concluso la discussione dell'articolato del disegno di legge.

SALVATORE MANNUZZU. Signor presidente, vorrei segnalare che lei non ha posto in votazione un mio emendamento al quarto comma dell'articolo 17.

L'emendamento era il seguente:

Sostituire il quarto comma con il seguente: « Nel modello di nota di cui al primo comma debbono essere portati integralmente condizioni o patti di natura reali contenuti nel titolo, nonché la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione ».

La mia parte politica potrà solamente ripresentare l'emendamento al Senato e questo potrebbe comportare un ritardo nell'approvazione definitiva della legge.

PRESIDENTE. Desidero precisare che l'emendamento, cui ha fatto riferimento l'onorevole Mannuzzu, non era presente nel mio fascicolo, forse per un errore al momento della fotocopiatura dei numerosi emendamenti presentati al disegno di legge. In ogni caso l'onorevole Mannuzzu avrebbe dovuto far presente questa circostanza al momento della discussione relativa all'articolo 17 e non al termine della discussione dell'articolato avendo a questo punto la Commissione deliberato in via definitiva su tutti gli articoli del disegno di legge.

SALVATORE MANNUZZU. Si può allora dare atto che si è trattato di un errore materiale degli uffici.

PRESIDENTE. Ribadisco che ogni osservazione al riguardo andava fatta nel corso della discussione dell'articolo 17.

Le dichiarazioni di voto ed il voto finale sul disegno di legge sono rinviati ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
